

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Provincia di Vibo Valentia



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GASDOTTO COMUNALE

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Provincia di VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GASDOTTO COMUNALE
(Regolamento d'utenza)

Adottato con Deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 104 del 03/09/1993

ART 1 - LIMITI NELLA SOMMINISTRAZIONE

DEL GAS Il Comune si impegna a fornire il gas nei limiti della estensione della propria rete e della potenzialità dei propri impianti o della disponibilità, a chiunque ne faccia richiesta scritta, intendendosi che, con la firma della richiesta di somministrazione, l'utente si impegna ad accettare, senza riserve ed eccezioni alcune, le condizioni tutte del presente Regolamento. Il Comune porrà ogni cura affinché la somministrazione del gas avvenga con la

massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali, interruzioni o variazioni di pressione o di potere calorifico, e l'utente non potrà richiedere danni ad esso derivanti in conseguenza di tali eventualità. In caso di carenza di gas per qualsiasi causa di forza maggiore, il Comune potrà imporre ai consumi adeguate limitazioni. Il Comune non assume responsabilità verso l'utente o terzi per danni eventualmente derivanti da difetti negli impianti interni di utilizzazione o da uso scorretto del gas.

ART. 2 -RETI DI DISTRIBUZIONE

La rete di distribuzione è composta da apparecchiature, da tubi, con i rispettivi accessori, posati su aree pubbliche oppure su aree private. Per la posa e l'ampliamento della rete di distribuzione il Comune può richiedere un contributo nella misura e con le modalità che saranno stabilite di volta in volta con delibera del Consiglio Comunale. La rete è di proprietà esclusiva del Comune anche se costruita con il contributo di utenti o terzi; il Comune ne cura la posa, l'esercizio o la manutenzione.

ART. 3 -DERIVAZIONI PER

ALLACCIAMENTI UTENZE Le derivazioni per allacciamenti fanno parte integrante della rete di distribuzione e comprendono i tubi con i rispettivi accessori, che staccandosi dalle canalizzazioni stradali, alimentano gli impianti interni degli utenti giungendo fino agli apparecchi di misura

(contatori) compresi. Le costruzioni delle derivazioni fino agli apparecchi di misura compresi spetta al Comune, il quale avrà il diritto, nei limiti consentiti dalle leggi, di far versare al richiedente un contributo la cui misura e modalità saranno stabilite di anno in anno con apposita delibera del Consiglio Comunale. Anche per successive modifiche alle derivazioni richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato, o imposta da ragioni tecniche o provocate dall'utenza, il Comune richiederà il versamento di un contributo proporzionato al costo. Le derivazioni per allacciamenti d'utenza fino al contatore compreso restano di esclusiva proprietà del Comune il quale, a proprie spese, ne curerà l'esercizio e la manutenzione. Gli impianti interni invece, dai contatori agli apparecchi di utilizzazione del gas compresi, restano di proprietà degli

utenti i quali, a proprie spese, ne curano l'esercizio e la manutenzione. Per installare apparecchi utilizzatori l'utente dovrà richiedere, ove previsto, le prescritte autorizzazioni alle autorità competenti. Il Comune ha il diritto di allacciare altri utenti, purchè non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, dalle tubazioni per allacciamenti posate anche sulle parti di proprietà privata. Il richiedente l'allacciamento dovrà eseguire, a propria cura e spese, per la parte ricadente in proprietà privata e secondo le indicazioni dei tecnici incaricati dal Comune, le opere murarie, gli scavi e i reinterri necessari per la posa delle tubazioni. E' fatto divieto a chiunque di manomettere, spostare o modificare le tubazioni di allacciamenti e i relativi accessori nonché i contatori anche se ricadenti in proprietà privata. Le responsabilità civili e penali inerenti e conseguenti i difetti di funzionamento degli

allacciamenti, fanno capo esclusivo all'utente o al proprietario dell'immobile ove sono collocati, quando l'uno o l'altro non abbia richiesto il tempestivo intervento del Comune per la riparazione di guasti comunque provocati.

ART. 4 - IMPIANTI INTERNI L'installazione interna ha inizio immediatamente a valle del contatore, considerato ad ogni effetto quale punto di consegna del gas, e comprende tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. I proprietari o gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, affidandone l'eventuale progettazione e l'esecuzione a tecnici ed imprese nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46. Ogni intervento o modifica alle installazioni interne deve essere preventivamente comunicata al Comune, ivi comprese le modifiche delle potenzialità installate e in precedenza comunicate.

Le imprese, nell'esecuzione dei lavori e nell'utilizzo dei materiali, devono attenersi alle norme generali di buona tecnica con particolare riferimento alle norme UNI-CIG approvate nell'ambito della n. 1083 del 06/12/1971. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme di sicurezza così come previsto dalla legge 46/90. Il Comune può imporre altre speciali norme e renderne obbligatoria la loro applicazione. Il Comune può sospendere la fornitura all'utente qualora l'Ufficio Tecnico, il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, o altri organi competenti, dichiarino l'impianto interno non idoneo e per motivi di pubblica sicurezza. Il Comune ha sempre la facoltà di obbligare l'utente, con qualificata motivazione scritta, a provvedere, pena la sospensione della fornitura, a determinate modifiche alle

installazioni poste in proprietà privata, sia per esigenze di giusta misura dei consumi o di manutenzioni degli apparecchi di misura, sia per altre esigenze tecniche o di legge di sicurezza.

ART. 5 -APPARECCHI DI MISURA E

CONTROLLO. Il gas somministrato all'utente è misurato da un contatore. A tale scopo viene installato presso ogni utente un apparecchio di misura, di controllo e di limitazione con i relativi accessori. Spetta al Comune, a suo insindacabile giudizio, le scelte dell'ubicazione e del tipo di apparecchio, nonché, del sistema di misura per la determinazione dei consumi secondo le tariffe approvate. Nel caso in cui l'utente modifica la disposizione o l'uso dei locali in cui è collocato il contatore, deve darne immediata comunicazione al Comune il quale provvederà all'eventuale spostamento a

spese dell'utente. Per la posa del contatore l'utente deve corrispondere i contributi fissati dalle tariffe in vigore per i vari calibri. I contatori verranno installati in luogo adatto, sgombro di materiali e facilmente accessibile al personale addetto alla lettura ed alle ispezioni di controllo, in posizione scelta dal tecnico incaricato previa consultazione con l'utente. L'utente ha in custodia i sopra detti apparecchi con l'obbligo di curarne la loro conservazione: egli è responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno arrecato anche da ignoti o per fatto derivante da caso fortuito o da forza maggiore. L'utente è pure responsabile delle eventuali manomissioni o alterazioni dei sigilli e dei contrassegni posti dai Comune. Tali obblighi restano a carico dell'utente anche se esso non preleva gas od è cessato senza la rimozione del contatore. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento

del contatore, l'utente deve darne immediato avviso all'Comune. L'utente non può cedere ad altri il gas per nessun motivo o uso, pena. l'immediata sospensione della somministrazione. L'utente che ha dubbi sull'esattezza del contatore può chiedere la verifica all'Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito nella misura stabilita da apposito provvedimento. L'apparecchio sarà ritenuto esatto, e quindi non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi, se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica vigente. In caso contrario, la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento sarà limitata al mese della prova ed a quella precedente. Se la verifica comprova l'esattezza del contatore, il Comune incamera il deposito versato, restituendolo invece in caso contrario.

Il Comune riserva il diritto di provvedere alla sostituzione degli apparecchi di misura in qualsiasi momento, di cambiare eventualmente la loro ubicazione. I cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente, sono eseguiti a spese dell'utente stesso.

ART. 6-USI

E' vietata l'utilizzazione del gas per gli usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione. Salva ogni altra ragione ed azione giudiziaria, se ad un contatore vengono allacciati apparecchi che scontano una tariffa di consumo od una imposta superiore a quella stabilita per gli apparecchi ed usi per i quali il contatore fu posto o per quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione, l'utente è obbligato a pagare la differenza di tariffa per tutto il consumo segnato dal contatore negli ultimi dodici mesi od a partire dal giorno di inizio della

somministrazione se questa ebbe inizio da meno di un anno. L'utente deve dichiarare all'atto della richiesta di somministrazione, l'uso che intende fare del gas. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di singolo contatore, salvo il caso di riscaldamento centralizzato.

ART. 7 - PRESA DI TERRA

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come "terra" di qualsiasi apparecchio elettrico o telefonico.

ART. 8 - CONTROLLI

Al personale incaricato dal Comune, munito di tesserino di riconoscimento, devono essere permessi ed agevolati in qualsiasi momento le ispezioni e le letture ai contatori, nonché i controlli alle installazioni. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire le prove di tenuta degli impianti interni, di prescrivere modifiche, di sospendere o

rifiutare la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza o alle condizioni del presente Regolamento.

ART. 9 - LAVORI

Le richieste dei preventivi per il versamento dei contributi per nuove reti di distribuzione nelle lottizzazioni, devono essere corredate da tre copie di disegni, approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed una copia del disciplinare della lottizzazione stipulata con il Comune. Il contributo da versare può limitarsi alle sole .spese di progettazione e Direzione Lavori, nel caso che il privato lottizzante provveda direttamente ad eseguire i lavori. Le richieste di preventivi per il contributo da versare per nuovi allacciamenti o modifiche di quelli esistenti, devono essere corredate da disegni dell'immobile da servire. Le richieste di preventivi e relativi allegati vanno trasmesse all'Ufficio Utenti per la loro formulazione.

L'Ufficio Utenti, dopo i necessari sopralluoghi, provvederà a trasmettere all'interessato il preventivo. Il preventivo ha la durata di tre mesi, e viene compilato sulla base del prezzario stabilito con il Comune con apposita delibera del Consiglio Comunale. I preventivi sono gratuiti e con essi il Comune non assume alcun impegno. I lavori saranno eseguiti dal Comune dopo il versamento del contributo riportato nel preventivo, in tempi da concordare con il richiedente e compatibili con altri impegni. La richiesta di allacciamento, di ampliamento od altri lavori, deve contenere la dichiarazione del proprietario dell'immobile che concede al Comune, senza riserve ed oneri, l'autorizzazione ad installare i tubi del gas nella proprietà, sia nel sottosuolo come in appoggio alle pareti dello stabile, secondo il tracciato scelto dal Tecnico incaricato.

ART. 10 - RICHIESTA DI

SOMMINISTRAZIONE DEL GAS La richiesta di somministrazione del gas sarà fatta dagli interessati servendosi degli appositi moduli, da ritirarsi agli sportelli dell'Ufficio Utenti, debitamente compilati in ogni sua parte. Alla richiesta dovrà essere allegata copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice che l'impianto interno è stato realizzato secondo le norme in vigore contenente anche l'elenco e le potenzialità degli apparecchi utilizzatori installati. Alla richiesta dovrà pure essere allegata la ricevuta del versamento delle somme dovute di cui ai successivo articolo 13. In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme sopra stabilite per le richieste di nuove utenze, semprechè le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare l'aumento richiesto. La somministrazione del gas ha inizio dal

giorno di collocamento o apertura del contatore. I diritti fissi così come stabiliti dalle tariffe approvate, saranno corrisposti dall'utente anche se non consuma, come pure nel caso di contatore chiuso ancorchè non disdettato. L'utente può presentare disdetta in qualsiasi momento, servendosi degli appositi moduli che si ritirano agli sportelli dell'ufficio Utenti. Nel caso di trapasso dei locali, il subentrante dovrà fare richiesta di somministrazione con il quale assume per sé gli obblighi dell'utente cessante. La somministrazione del gas è in ogni caso concessa esclusivamente all'abitante dei locali, sia esso proprietario o locatario, o al titolare dell'attività, e non ad altri.

ART 11 - TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI

FISSI. Le tariffe per la fornitura del gas verranno stabilite secondo i provvedimenti C.I.P in vigore e approvate dai competenti organi. Ad

esse sono da aggiungere i diritti fissi, le imposte e le tasse. Le variazioni di tariffe e di diritti fissi verranno applicate con il criterio della proporzione dei consumi.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente nei periodi previsti, mediante versamento del dovuto nel modo indicato sulla bolletta. Saranno di norma emesse quattro bollette all'anno di acconto di cui la prima contenente il conguaglio dell'anno precedente. Gli acconti verranno stabiliti sulla base di un quarto del consumo annuale presunto. L'utente può chiedere, motivandola, la variazione dell'importo d'acconto per modifica del consumo presunto a base annuale, oppure può chiedere il conguaglio a metà anno fornendo l'auto lettura del consumo.

Gli eventuali **reclami o contestazioni** non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno degli importi saranno fatte dalla Comune con separate bollette o mediante conguaglio sulla bolletta successiva. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine fissato sulla bolletta, l'utente disporrà di ulteriori venti giorni di tempo per provvedervi, trascorsi i quali la Comune, senza altro avviso, sospenderà la fornitura, fatto salvo ogni diritto di farsi pagare quanto dovuto, dall'utente. La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l'utente non abbia pagato, oltre il suo debito per bolletta scaduta, anche le spese di riattivazione secondo la tariffa in vigore. Per il pagamento in ritardo ma eseguito entro i venti giorni di proroga, la Comune si riserva di addebitare sulla successiva bolletta una indennità del 6% (sei per cento)

dell'importo, comprensivo di maggiori oneri per riscossione e diritti di mora.

ART. 13 - GARANZIA DEI PAGAMENTI

All'atto della richiesta di somministrazione del gas, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento delle bollette viene effettuato in via posticipata, un deposito infruttifero ragguagliato al presumibile consumo di un trimestre e relativi diritti fissi. Qualora nel corso della fornitura il deposito dovesse risultare inadeguato all'importo dei consumi, il Comune potrà chiedere l'aumento del deposito stesso, adeguandoli alla media dei consumi fatturati nell'ultimo anno. Il Comune potrà incamerare, in caso di inadempienza da parte dell'utente, tali depositi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio di ogni altra azione derivante dal presente regolamento e dalla Legge. Cessata l'utenza, il deposito, detratto quanto a qualsiasi titolo sia dovuto al Comune, sarà

restituito all'utente od a un suo legale rappresentante. In mancanza di richiesta di restituzione entro due anni dalla cessazione della fornitura avvenuta, il deposito sarà prescritto a favore del Comune ed incamerato. L'adeguamento del deposito di cui al 2° comma non avrà luogo nel caso che la variazione risulti inferiore al 30% di un quarto dell'importo per le forniture all'utente nell'anno precedente.

ART. 14 - COMUNICAZIONE E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi al competente Ufficio Utenti. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori dei detti Uffici ed in particolare agli incaricati della lettura dei contatori, sarà considerata nulla e come non avvenuta.

ART. 15 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'UTENTE Ogni inadempienza dell'utente alle

condizioni fissate dal presente Regolamento ed a quelle fissate nelle tariffe di vendita, danno diritto al Comune di sospendere la fornitura, senza altro avviso, perché così convenuto per patto espresso, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti e di esercizio dell'azione giudiziaria. Le disposizioni del presente Regolamento e delle tariffe, nessuna esclusa, si intendono fra loro correlative.

ART. 16 - DELEGA DI ESERCIZIO

Il Comune con proprio atto deliberato dal Consiglio Comunale può delegare altri enti o società alla gestione per conto del servizio di distribuzione gas. Con tale atto l'ente o la società delegata assume a proprio carico ogni adempimento che nel presente regolamento risulti a carico del Comune. In sede di adozione di apposito atto deliberativo di delega ad altri enti o società della gestione per conto del servizio di

distribuzione del gas verranno previsti criteri e modalità di esecuzione del servizio pubblico in quanto il Comune non è dotato di personale specializzato e di attrezzatura adeguata per detta gestione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL GASDOTTO COMUNALE

Contributi per l'allacciamento al gasdotto comunale approvati con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 104 del 03/09/1993 1. I contributi a fondo perduto che i richiedenti l'allacciamento debbono anticipatamente versare al Comune sono così fissati: a) per allacciamento di utenze civili aventi una lunghezza media fino a 10 metri dall'asse stradale al contatore, lire 675.000 comprensivi di Iva al 9%, ogni contatore; b) per eccedenza i 10 metri, ogni metro in più, lire lire 43.600 comprensivi di Iva al 9%;

Le misure saranno eseguite dalla mezzeria della strada con l'approssimazione di + o -un metro se la strada o piazza è maggiore di metri 20, dal ciglio stradale. Per allacciamenti multipli, la lunghezza media per ogni contatore sarà calcolata dividendo la lunghezza complessiva delle tubazioni alimentate da una sola derivazione stradale, per il numero dei contatori da installare.

1. Le domande di allacciamento corredate di relativo versamento presentate entro il 31.10.1993 possono beneficiare di uno sconto del 60% sul contributo da versare. Per beneficiare dello sconto il richiedente dovrà impegnarsi ad utilizzare il gas entro un anno dalla data di entrata in esercizio della relativa rete stradale. Inoltre i richiedenti non saranno assoggettati all'importo di cui al punto 3. Se dopo tale termine la fornitura non è attivata il Comune fatturerà al richiedente l'importo

corrispondente allo sconto precedentemente applicato.

- 2. Per installazione del contatore e prova di tenuta dell'impianto interno, lire 30.000, ogni contatore;**
- 3. Per chiusura e/o riapertura del contatore , lire 30.000;**